

**I contratti con coltivatori del comitato di Piacenza  
(fine VIII-IX secolo)**

di Nicola Mancassola

Reti Medievali Rivista, 18, 2 (2017)

*<<http://www.retimedievali.it>>*



**Sui patti agrari nell'Italia altomedievale  
(secoli VIII-XI).  
Tra forme documentarie e contesto sociale**

a cura di Vito Loré e Yoshiya Nishimura

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 18, 2 (2017)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214 © 2017 Firenze University Press

DOI 10.6092/1593-2214/5335

*Sui patti agrari nell'Italia altomedievale (secoli VIII-XI).*

*Tra forme documentarie e contesto sociale*

a cura di Vito Loré e Yoshiya Nishimura

## **I contratti con coltivatori del comitato di Piacenza (fine VIII-IX secolo)**

di Nicola Mancassola

Il contributo affronta i contratti con coltivatori (livelli) del comitato di Piacenza durante l'età carolingia (774-900). Nella prima sezione si è analizzato il profilo sociale dei liberi coltivatori e il loro ruolo all'interno della società rurale. Successivamente si è esaminata la struttura dei livelli (*cartula convenientia* e *petitio*) e i cambiamenti delle forme e delle formule tra VIII e IX secolo (*libellus*, *peditorio*, *cartula*). Infine si sono compiute alcune riflessioni generali sui contratti con coltivatori del comitato di Piacenza, mostrando l'importanza di questi documenti per la storia della società rurale.

This paper investigates the leases of the *comitatus* of Piacenza during Carolingian age (774-900). In the first section I considered the social profile of free peasants and their role in the rural society. Then I examined the structure of leases (*cartula convenientia* or *petitio*) during the Carolingian age and the changing forms and formulas in the eighth and ninth century (*libellus*, *peditorio*, *cartula*). Finally I concluded giving some general consideration on the leases of Piacenza and showing the importance of these documents for the history of rural society.

Medioevo; secoli VIII-IX; Italia; Piacenza; società rurale; patti con coltivatori; *libellus*.

Middle Ages; 8<sup>th</sup>-9<sup>th</sup> Century; Italy; Piacenza; rural society; agrarian contracts; lease.

### Abbreviazioni

ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-Edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century.*

ChLA<sup>2</sup> = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century.*

CIP = Cipolla, *Codice Diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio.*

FAL SA = Falconi, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza.*

GAL = Galetti, *Le carte private della cattedrale di Piacenza.*

LIV = Archivio della Cattedrale di Piacenza. Cantonale 1, Cassetta 11, Livelli.

LOC = Archivio della Cattedrale di Piacenza. Cantonale 1, Cassetta 11, Locazioni.

MAS = Archivio della Cattedrale di Piacenza. Cantonale 1, Cassetta 11, Massareggi.

### 1. Alcune considerazioni introduttive

I contratti con coltivatori del comitato di Piacenza<sup>1</sup> durante l'età carolingia<sup>2</sup> sono inseribili all'interno della tipologia documentaria del livello, o sono ad essa del tutto assimilabili. Al di fuori di questo perimetro, non sembra che si possa individuare null'altro di sostanziale, mentre all'interno dell'insieme dei contratti di livello appare possibile individuare tre grandi gruppi: quello dei livelli di beni urbani (abitazioni) che prevedono la corresponsione di un censo ricognitivo in denaro; quello dei livelli di beni rurali che prevedono la corresponsione di un censo ricognitivo in denaro; e infine quello dei livelli di beni rurali che prevedono la corresponsione di canoni parziari in natura e di donativi e talvolta l'espletamento di prestazioni d'opera.

Le concessioni di edifici cittadini non pongono particolari problemi e, per ovvi motivi, possono essere escluse dall'orizzonte di questa ricerca (tab. 1). Non paiono ascrivibili a patti con coltivatori diretti neppure i livelli che prevedono un censo in denaro, in quanto questo risulta del tutto ricognitivo, indice di una *pensio* simbolica e non reale (tab. 2). Identificabili come contratti con coltivatori<sup>3</sup> sono invece i livelli (o i contratti a essi assimilabili) che prevedono canoni parziari in natura, donativi e talvolta prestazioni d'opera (tab. 3).

Qui però la situazione si complica in quanto, se è indubbio che tale negozio giuridico nacque per normare i patti con contadini, allo stesso tempo poteva anche essere utilizzato da persone che contadini non erano. Come discriminare allora i patti agrari destinati a coltivatori diretti da quelli indirizzati

<sup>1</sup> Il comitato di Piacenza in età carolingia non comprendeva la *potestas Sancti Columbani*, una circoscrizione di fatto autonoma. Per tali ragioni non è stato considerato un contratto di livello relativo a beni del monastero di San Colombano di Bobbio posti all'interno di questa circoscrizione: *ChLA*<sup>2</sup> LVII 16 (CIP XXXIX), 844 settembre. Sulla *potestas Sancti Columbani* si rimanda a Musina, *Le campagne di Piacenza*, pp. 66-68, che rettifica la precedente tradizione storiografica. Più in generale sui confini del comitato di Piacenza si veda Berleghi, *Leclissi del comitato piacentino*; Bougard, *Entre Gandolfingi et Obertenghi*, pp. 42-44; Carrara, *Reti monastiche nell'Italia padana*, pp. 59-64; Conti, *L'Alpe Sigoaldi*; Fumagalli, *In margine al problema delle circoscrizioni amministrative*; Nasalli Rocca, *Il confine municipale-diocesano tra Piacenza e Parma*; Racine, *Dalla dominazione longobarda all'anno Mille*, pp. 214-217.

<sup>2</sup> In questo contributo, data l'assenza di contratti con coltivatori relativi all'età longobarda, non si è potuto affrontare l'origine di tali negozi giuridici. Per un quadro generale su queste tematiche si rimanda alle differenti posizioni presenti in Andreolli, *Per una semantica storica dello «ius libellarium»*; Ghignoli, *Note intorno all'origine di uno ius libellarium*. Più in generale sul contratto di livello: Pivano, *Contratti agrari in Italia*, pp. 159-234; Leicht, *Livellario nomine*; Schupfer, *Precarie e livelli*; Pivano, *Origine del contratto di livello*; Pivano, *Precarie e livelli*; Ghignoli, *Libellario nomine*; Mantegna, *Il documento privato di area longobarda*, pp. 60-61. Per un quadro europeo si rimanda a Devroey, *Contrats agraires et rapports de travail*.

<sup>3</sup> Sui contratti con coltivatori del comitato di Piacenza esiste già una precedente tradizione di studi. A tal proposito si veda Galetti, *Un caso particolare: le prestazioni d'opera*; Mancassola, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania*, pp. 119-120 e pp. 149-151; Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 17-38 e pp. 232-237 ai quali si rimanda per i necessari approfondimenti bibliografici. Tali ricerche si sono focalizzate sui rapporti di lavoro, sulla struttura dell'azienda contadina, sul sistema curtense e sulle figure dei livellari. Ad oggi manca però un'indagine che affronti gli aspetti formali dei contratti con coltivatori del comitato di Piacenza. Su tali aspetti si è quindi focalizzata l'attenzione di questo contributo.

<i>Data</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nomen</i>	<i>Edizione</i>
900 gennaio	dare digneris ad mea utilitate peragendum	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXXI 32

Tab. 1. Piacenza (774-900): livelli di beni urbani<sup>a</sup> (1).

<sup>a</sup> Non si è considerato un livello (ChLA<sup>2</sup> LXIV 9) datato dall'editore all'827 aprile 19, in quanto non si tratta di un documento di IX secolo, ma di X secolo (il re Lotario corrisponde al figlio di Ugo di Provenza).

<i>Data</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nomen</i>	<i>Edizione</i>
854 maggio 9		livellario nomine / usufruttuario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXVIII 40
861 agosto 15	ad usum fruandum et suum.....inibi ..cedendum	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXIX 14
887 giugno 2	locare ac prestare [...] casas residere et prebitare et rebus laborare et excolere	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXVI 15
887 giugno 2	locare ac prestare [...] casas residere et prebitare et rebus laborare et excolere	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXVI 16
888 febbraio	ad excolendum et suam utilitatem peragendum	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXX 25
898 febbraio	abendum	usufruttuario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXVII 13
899 maggio	dare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXXI 31

Tab. 2. Piacenza (774-900): livelli con censo in denaro<sup>a</sup> (7).

<sup>a</sup> Non si è considerato un livello (ChLA<sup>2</sup> LXIV 18) datato dall'editore all'834 (?) giugno [10-15], in quanto non si tratta di un documento di IX secolo, ma di X secolo (il re Lotario corrisponde al figlio di Ugo di Provenza). Non si è considerato neppure un altro livello (ChLA<sup>2</sup> LXVII 40) datato dall'editore tra l'882 e il 921. Un confronto con la documentazione di X secolo ha permesso di stabilire che *Gregorius presbiter et vicedominus adque custodem aecclesia sancti Antonini*, l'attore giuridico del contratto di livello, divenne custode di Sant'Antonino a partire dal 915, ragione che sposta nel X secolo, restringendola tra il 915 e il 921, la datazione dell'atto.

<i>Data</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nomen</i>	<i>Edizione</i>
784 aprile 18	ad lavorandum vel excolendum	massaricio nomine	ChLA XXVII 828 (GAL 1)
788 marzo 16	ad lavorandum et excolendum		ChLA XXVII 829 (GAL 2)
812 dicembre 15	locare ac prestare [...] ad resedendum [...] casa ad reseden[dum.....] lavorandum vel excolendum	livellario nomine	ChLA <sup>2</sup> LXVIII 6 (GAL 24)
817 dicembre 1	locare dignetis ad resedendum et laborandum		ChLA <sup>2</sup> LXVIII 10 (GAL 16)

<i>Data</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nomen</i>	<i>Edizione</i>
824 novembre	locare digneris ad laborandum et excollendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 16 (GAL 23)
826 dicembre 7	dedit ad lavorandum et excolendum	livelario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIV 7
827 settembre 26	locare dignetis ad resedendum et laborandum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIV 10 (FAL SA 10)
839 maggio 18	locare digneris ad resedendum et laborandum	livelario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 23 (GAL 30)
842 novembre 25	locare digneris ad resedendum et laborandum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIV 22
843	super resedendum et casa palia tecta inibi levandum et conquistum inibi faciendum		<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 28 (GAL 34)
844	locare (...)	[non determinabile]	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 30 (GAL 38)
845 aprile	locare adque prestare	massaricio nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 31 (GAL 39)
847 giugno	locare digneris ad resedendum et laborandum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 34 (GAL 41)
848 gennaio	locare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVIII 35 (GAL 42)
859 febbraio 2	locare digneris ad resedendum et laborandum		<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 6 (MAS 6)
863 gennaio	locare digneris ad resedendum et laborandum et conquestum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 15 (GAL 28)
870 settembre 25	ad resedendum et laborandum et inivi conquistum faciendum		<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXV 9 (FAL SA 29)
871 febbraio	locare digneritis ad resedendum et laborandum vel excolendum et conquistum super faciendum	livelario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 22 (MAS 7)
872 giugno 25	locare digneritis ad resedendum et laborandum vel excolendum et conquistum super faciendum	livelario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 23 (MAS 8)
873 luglio	dare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 25 (LIV 16)
876 marzo 31	locare ac prestare [...] casa ad resedendum et conquistum faciendum et terra et vineis ad laborandum et excolendum	livellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 35 (LOC 9)
876 [?] 16	locare ac prestare [...] casa ad resedendum et terra vel vineis ad laborandum et excollendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXIX 37
878 aprile	hlocare digneris [...] ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXV 25 (FAL SA 37)
882 luglio 19	locare hac prestare digneris rebus [...] ad laborandum et excollendum	livellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXV 37
884 marzo 4	dare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXX 14

<i>Data</i>	<i>Tipo</i>	<i>Nomen</i>	<i>Edizione</i>
884 marzo [4]	dare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXX 16 (LIV 18)
886 dicembre	dare digneris ad laborandum et recolendum et mea utilitatem peradgendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVI 12 (FAL SA 56)
891 ottobre	dare digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXVI 29
895 giugno 18	locare ac prestare [...] ad laborandum et excolendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXXI 11 (LIV 22)
898 gennaio	digneris ad resedendum et laborandum et conquistum inibi faciendum	libellario nomine	<i>ChLA</i> <sup>2</sup> LXXI 23 (LIV 23)

Tab. 3 (774-900). Piacenza: livelli con canoni parziari in natura e donativi (30). Si riporta anche il riferimento alle precedenti edizioni di fonti, così da facilitare il confronto con l'antecedente tradizione di studi sul tema<sup>a</sup>.

<sup>a</sup> A differenza che in Mancassola, *Uomini senza storia*, p. 234, non si è considerato un livello (*ChLA*<sup>2</sup> LXIV 29) datato dall'editore all'844 (?) luglio 1, in quanto non si tratta di un documento di IX secolo, ma di X secolo (il re Lotario corrisponde al figlio di Ugo di Provenza). Analizzando il comitato di Piacenza e non il territorio provinciale attuale non è stato inserito nella tabella anche un altro livello (*ChLA*<sup>2</sup> LVII 16 = CIP XXXIX) relativo ad alcuni beni rurali ubicati all'interno della *potestas Sancti Columbanii*, una circoscrizione rurale autonoma.

ad altri individui? Il compito non è agevole in virtù del fatto che questi livelli presentano una grande omogeneità, seguono precisi schemi, rispecchiano una struttura costante e utilizzano un formulario comune. In un contesto di tal tipo, l'unica strada per rendere conto della pluralità di situazioni riscontrabili nel comitato di Piacenza è parsa quella di analizzare nel dettaglio ogni singolo caso, muovendosi almeno su tre piani distinti: quello formale (le clausole, il lessico, il formulario, ecc.); quello contenutistico (i beni oggetto della contrattazione); e infine quello sociale (attore e destinatario giuridico, testimoni e notaio).

## 2. *Identità sociale dei livellari*

Tradizionalmente si ritiene che il contratto di livello con la corrispondenza di canoni parziari in natura e di donativi, e talvolta l'espletamento di prestazioni d'opera, rappresentasse lo strumento privilegiato da parte della grande proprietà per attirare all'interno di aziende curtensi uomini liberi in difficoltà. Costoro, privi di altre risorse, furono costretti a cedere i propri beni ai *domini*, riottenendoli (talvolta ampliati) in concessione. I livellari sarebbero dunque coltivatori dipendenti, ancora uomini liberi, ma privi di una propria e autonoma base patrimoniale: dunque in una posizione assai ambigua, che nel lungo periodo li avrebbe di fatto assimilati ai *servi casati*<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Senza pretesa di esaustività si rimanda a Fumagalli, *Coloni e signori nell'Italia superiore*;

Come già dimostrato in altra sede<sup>5</sup>, la situazione del comitato di Piacenza, malgrado in prima istanza risulti omogenea e conforme a questo schema generale, in realtà si presenta piuttosto variegata e articolata<sup>6</sup>. Si sono, infatti, rintracciati sia coloni che potevano contare solo sui terreni ottenuti a livello, sia uomini che possedevano altri beni allodiali, sia persone in condizioni di più o meno marcato disagio non in grado di gestire con le proprie forze le terre ricevute in locazione.

Da un punto di vista quantitativo, prevalsero gli individui che basavano il loro sostentamento facendo affidamento sulle sole terre ottenute in concessione<sup>7</sup>. Meno frequenti risultano i casi di coloni in seria difficoltà<sup>8</sup>. Ben rappresentati sono anche i soggetti che sembrano aver goduto di condizioni migliori<sup>9</sup>, come nei casi in cui gli stessi possedevano beni allodiali oltre a quelli ottenuti in locazione<sup>10</sup>. In queste evenienze l'impressione è quella di un vero e proprio investimento patrimoniale. Tuttavia, se ci atteniamo a un'interpretazione più riduttiva, non è possibile escludere che i beni allodiali, più che rappresentare un valore economico aggiunto, svolgessero una funzione di salvaguardia sociale, rafforzando la condizione giuridica dei coloni che, in quanto possessori di beni propri, non correvano il rischio di essere assimilati ai servi.

Uno sguardo più ravvicinato su queste vicende può chiarire meglio la situazione. Nei primi decenni del IX secolo, *Petornace* e suo fratello *Stefanus*, assieme a loro padre, reggevano alcuni beni in *Goselingo*<sup>11</sup> nella disponibilità di *Lampertus presbiter*<sup>12</sup>. Nell'inverno dell'826, i due fratelli (il padre era già morto almeno dall'824<sup>13</sup>) rinnovarono la concessione attraverso la stipula di

Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana*; Fumagalli, *Precarietà dell'economia contadina*; Fumagalli, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale*; Fumagalli, *Strutture materiali e funzioni dell'azienda curtense*; Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense in Italia*; Toubert, *Il sistema curtense*; Toubert, *Le strutture produttive nell'alto Medioevo*; Curtis e signoria rurale; Feller, *Paysans et seigneurs au Moyen Âge*; Pasquali, *L'azienda curtense e l'economia rurale*; Mancassola, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania*; Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi*.

<sup>5</sup> I casi di studio (in questa sede ripresi e ampliati) sono tratti da Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 229-237.

<sup>6</sup> Un altro interessante caso di studio in Sigoillot, *Destins d'hommes libres a l'epoque carolingienne*.

<sup>7</sup> Si tratta di 14 contratti: *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 34, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 15, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 9, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 12, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 29, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 11, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 23.

<sup>8</sup> Si tratta di 5 livelli: *ChLA* XXVII 828, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 37.

<sup>9</sup> Si tratta di 11 locazioni: *ChLA* XXVII 829, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 28, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 30, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16.

<sup>10</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16.

<sup>11</sup> *Goselingo* corrisponde a Gossolengo, comune nella pianura a sud di Piacenza, non lontano dalla città. Sulle identificazioni toponomastiche si rimanda a Musina, *Le campagne di Piacenza*, con rimando alla bibliografia precedente.

<sup>12</sup> Notizia ricavata in *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, rr. 9-10.

<sup>13</sup> Notizia ricavata in *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 5, r. 4.




Figura 1. Carta del comitato di Piacenza con le località citate nel testo.

un contratto di livello<sup>14</sup> inerente gli stessi beni fondiari in *Goselingo*. Suona come un primo campanello d'allarme l'assenza di tutte le clausole riguardanti, in un modo o nell'altro, la limitazione della libertà personale<sup>15</sup> (obbligo di risiedere sul fondo, prestazioni d'opera, giustizia signorile).

<sup>14</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, 826 dicembre 7.

<sup>15</sup> Su questi temi si veda l'ampia disamina in Pasquali, *La condizione degli uomini*.



Chi erano dunque i due livellari, in questo caso? Coltivatori diretti oppure individui che amministravano patrimoni più cospicui? Le risposte a questa domanda non si trovano all'interno del contratto di livello, ma ci vengono fornite da una precedente permuta<sup>16</sup>. Nell'autunno dell'824, *Petornace* aveva ottenuto dal *presbiter Lampertus* un terreno arativo a *Goselingo* (4 pertiche), dando in cambio una terra in *Corneto*<sup>17</sup> (una pertica) e un'altra a «Goselingo ubi dicitur Quercia Corvaria»<sup>18</sup> (tre pertiche). Sappiamo inoltre che in loco *Petornace* aveva anche altri beni, visto che lo stesso appare tra i confinanti di una delle terre scambiate. Da tutti questi elementi si evince come *Petornace* fosse, quantomeno, un piccolo allodiere<sup>19</sup> e quindi il livello sottoscritto nell'826 servisse per ampliare la propria base patrimoniale nella località in cui era radicato il suo gruppo familiare.

In questa direzione ci sembra vada anche un altro contratto<sup>20</sup>. Alla fine dell'autunno dell'824, *Adus*, figlio del fu *Nazarius*, abitante nel casale di *Fortiniago*<sup>21</sup>, ottenne in livello da *Gondoin*, *presbiter* e rettore della pieve di San Pietro di Varsi, alcuni beni rurali nella stessa località. Anche in tale circostanza i beni ceduti non erano gli unici in possesso del locatario. *Adus* aveva altri terreni allodiali, come si evince dalle confinazioni di due parcelle di terra escluse dalla concessione. Un proprietario terriero dunque, e non solo un colono dipendente. Da un punto di vista contrattuale, va segnalata l'assenza dell'obbligo di risiedere sul fondo e la mancanza delle clausole di giustizia signorile, sebbene siano comunque richieste prestazioni d'opera, pari a 6 giorni all'anno.

Una qualche disponibilità di beni allodiali la dovevano avere anche *Gisepertus* e *Adelbertus de Gudi*<sup>22</sup>, i quali, pur ottenendo beni in livello<sup>23</sup>, apparvero tra i testimoni di altri atti<sup>24</sup>, segno che erano in grado di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge: ovvero essere uomini liberi in grado di pagare il proprio guidrigildo<sup>25</sup>.

<sup>16</sup> Sul ruolo e sulle funzioni delle permuta in Italia tra VIII e XI secolo Bougard, *Commutatio, cambium, viganium, vicariato*. Un approccio giuridico in Vismara, *Ricerche sulla permuta nell'alto Medioevo*.

<sup>17</sup> Località scomparsa nella pianura a sud di Piacenza.

<sup>18</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 5, 824 settembre 13.

<sup>19</sup> Si ricorda che, già in questo periodo, *Petornace* assieme al fratello, coltivava terreni nella disponibilità del *presbiter Lampertus*, come si deduce in *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, rr. 9-10.

<sup>20</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 16, 824 novembre.

<sup>21</sup> Località scomparsa nelle vicinanze di Carpaneto Piacentino.

<sup>22</sup> Godi, nel comune di San Giorgio Piacentino.

<sup>23</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, 884 marzo 4; *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16, 884 marzo [4]

<sup>24</sup> *Gisepertus* testimoniò in *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16. *Adelbertus* testimoniò in *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14.

<sup>25</sup> Il guidrigildo di un uomo libero di modesta condizione era pari a 150 soldi (300 soldi per un uomo di rango più elevato), come evidenziato nelle *Leggi* di Liutprando, cap. 62 (Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, pp. 158-159). La falsa testimonianza era punita con il pagamento del guidrigildo come nelle *Leggi* di Liutprando, cap. 63 (Azzara, Gasparri, *Le leggi dei Longobardi*, pp. 158-159). La norma venne ripresa in un capitolare di Lotario I, quello di Corteolona (a. 825), dove nel capitolo 7 si stabilì che potessero testimoniare in un placito solo coloro in grado di comporre il proprio guidrigildo (Azzara, Moro, *I capitolari italici*, pp. 132-133). Tuttavia, nell'865, bastava avere beni mobili del valore di 10 soldi per poter svolgere la

Accanto a individui che abbiamo individuato come possessori di altri beni oltre a quelli ricevuti in locazione, si collocano anche altri uomini che, a ben vedere, non sembrano dei coltivatori diretti. Potrebbe essere questo il caso di *Loboald* che, nel 788, ottenne in livello<sup>26</sup> da *Senepert, diaconus* e custode della chiesa di San Savino fuori delle mura di Piacenza, alcuni beni posti in *Casale Rutiliano*<sup>27</sup> e in *Felegario*<sup>28</sup>. A orientarci verso tale direzione non è tanto la struttura del livello (erano presenti prestazioni d'opera pari a 3 giorni all'anno e clausole di giustizia signorile, ma non l'obbligo di risiedere sul fondo), ma il tenore sociale delle parti chiamate in causa. I testimoni, espressamente scelti dal locatario<sup>29</sup>, risultano essere stati tutti *monetari*<sup>30</sup>, e tutti furono in grado di sottoscrivere l'atto di proprio pugno. Da ciò si evince che *Loboald* (che però non sapeva scrivere e non si definì *monetarius*) doveva avere stretti rapporti con questo gruppo sociale e, proprio in virtù di tali legami, risulta difficile considerarlo come un semplice colono dipendente.

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca anche *Ursus* che, nell'843, ottenne in livello<sup>31</sup> da *Seufredus* vescovo di Piacenza alcuni beni in *Casanova*<sup>32</sup>, *Paredi*<sup>33</sup> e *Nialiliano*<sup>34</sup>. Già dalla struttura dell'atto emergono elementi degni di nota, come l'assenza di prestazioni d'opera, ma è soprattutto la struttura formale del contratto a essere significativa. La scelta ricadde sulla tradizione della *cartula convenientia*<sup>35</sup> che, come avremo modo di vedere tra breve, in questo periodo era utilizzata esclusivamente in presenza di individui di un certo prestigio sociale. Del tutto in linea con questo aspetto è anche il fatto che *Ursus*, sottoscrivendo di proprio pugno<sup>36</sup>, dimostri di saper scrivere<sup>37</sup>, una prerogativa quasi esclusiva dei medi *possessores* o dei signori fondiari. Tutti questi elementi escludono quindi la possibilità che *Ursus* fosse un coltivatore diretto.

difesa del territorio: Tabacco, *I liberi del re*, p. 47; Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti*, p. 233; Gasparri, *Mercanti o possessori?*, p. 159.

<sup>26</sup> ChLA XXVII 829, 788 marzo 16.

<sup>27</sup> Rodiano, nel comune di San Giorgio Piacentino.

<sup>28</sup> Fellegara, nel comune di Cadeo.

<sup>29</sup> Alcuni cenni sulla scelta dei testimoni nei vari negozi giuridici in Nishimura, *Fra clienti e dipendenti*, pp. 104-106.

<sup>30</sup> Sul ruolo dei monetieri Castagnetti, *Monetieri nei secoli VIII e IX*, in particolare per Piacenza pp. 27-28.

<sup>31</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVIII 28, a. 843.

<sup>32</sup> Località scomparsa nella pianura a sud di Piacenza.

<sup>33</sup> Pareti Grande, nel comune di Gossolengo.

<sup>34</sup> Niviano, nel comune di Rivergaro.

<sup>35</sup> Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani*, pp. 40-57. Si veda anche Calasso, *La «convenientia»*; Astuti, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, pp. 395-423; Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, pp. 346-350.

<sup>36</sup> Da segnalare peraltro il fatto che la sottoscrizione di *Ursus* risulta vergata dal notaio, il che lascia aperta l'ipotesi che l'atto sia una copia coeva.

<sup>37</sup> Sul tema dell'alfabetismo dei laici, per un primo approccio al problema si rimanda a Petrucci, *Per la storia dell'alfabetismo*; Petrucci, Romeo, *Scrivere «in iudicio»*; Petrucci, Romeo, «*Scriptores in urbibus*»; Supino Martini, *Le sottoscrizioni testimoniali*; Supino Martini, *Alfabetismo e sottoscrizioni testimoniali*; Fissore, *Segni di identità e forme di autenticazione*; Bassetti, Ciarralli, *Sui rapporti tra nazionalità e scrittura*.

Anomala doveva essere anche la condizione di *Lupus* che, nell'estate dell'873, ottenne a livello<sup>38</sup> da *Seufredus*<sup>39</sup>, vassallo imperiale, alcuni beni a *Puteo Pagano*<sup>40</sup>. Tutto lascerebbe pensare a un coltivatore dipendente, per di più in un'ambigua posizione, visto che deteneva terreni in precedenza affidati a un servo. Tuttavia la presenza di un mulino<sup>41</sup> tra i beni ricevuti pone seri dubbi in proposito: al colono spettava il terzo della farina ottenuta, così come per un terzo doveva provvedere alla manutenzione della struttura produttiva, partecipando alla sostituzione delle macine<sup>42</sup>, degli strumenti in ferro e alla riparazione dei condotti d'acqua<sup>43</sup>.

Probabilmente non semplici coloni dipendenti erano anche i livellari che ottennero alcuni oliveti nella montagna piacentina, una coltura specialistica<sup>44</sup> che lascia pensare a un preciso investimento patrimoniale<sup>45</sup>, così come qualche dubbio in proposito sorge per due coloni che non avevano l'obbligo di risiedere sul fondo loro concesso<sup>46</sup>.

Lesempio più evidente è però quello dello sculdascio *Petrus de Niviano* che, nell'estate dell'882, ottenne in locazione<sup>47</sup> da *Petrus presbiter* alcuni beni posti a *Lucariano*<sup>48</sup> e *Niviano*<sup>49</sup>. In presenza di un funzionario pubblico<sup>50</sup> ci si sarebbe aspettati un contratto di tipo diverso, con un censo ricognitivo in denaro (come effettivamente avvenne in un altro caso<sup>51</sup>); invece la forma che si decise di adottare fu quella che prevedeva la richiesta di canoni parziari in natura e donativi. Tuttavia, a ben vedere, mancano in questa circostanza tutte le clausole che di fatto potevano investire la sfera della libertà personale, quali l'imposizione di

<sup>38</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, 873 luglio.

<sup>39</sup> Su *Seufredus* si rimanda a Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 109-110.

<sup>40</sup> Pozzo Pagano, nel comune di San Giorgio Piacentino.

<sup>41</sup> Galetti, *I mulini dell'Italia centro-settentrionale*, p. 279 e pp. 283-284.

<sup>42</sup> Sulle macine e sulla loro commercializzazione Galetti, *Production, commercialisation et qualité de meules à main et de meules à moulin*.

<sup>43</sup> «Quando oportum fuerit ad ipso mulino de molas et vecte ferreo seo anadricula duo parte debeat dare parte dominica, tercia suprascripto massario»: *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, rr. 16-18.

<sup>44</sup> Sull'importanza della coltura dell'olio nel medioevo si veda *Oliivi e olio nel Medioevo italiano; Olio e vino nell'alto Medioevo*.

<sup>45</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXV 25, 878 aprile. A differenza che in Mancassola, *Uomini senza storia*, p. 234, in questa sede non si è considerato un livello (*ChLA*<sup>2</sup> LXIV 29) datato dall'editore all'844 (?) luglio 1, in quanto con il procedere della ricerca si è appurato non essere un documento di IX secolo, ma di X secolo (il re Lotario corrisponde al figlio di Ugo di Provenza).

<sup>46</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 30, a. 844 (in questa evenienza anche l'alto tenore sociale dei testimoni sembra suggerire la presenza di un individuo che non era un semplice colono dipendente). *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31, 845 aprile (sulla struttura formale dell'atto e le sue implicazioni si rimanda al testo corrispondente alle note 80-83).

<sup>47</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXV 37, 882 luglio 19. La figura dello sculdascio *Petrus de Niviano* è stata analizzata da Fumagalli, *Un territorio piacentino nel secolo IX*, pp. 25-31; Bonacini, *Terre d'Emilia*, pp. 91-94; Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie*, pp. 168-170; Bougard, *Pierre da Niviano*; Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 91-102; Mancassola, *Società e istituzioni pubbliche locali*, pp. 53-76 e pp. 142-144.

<sup>48</sup> Lugagnano Val d'Arda.

<sup>49</sup> Niviano, nel comune di Lugagnano Val d'Arda.

<sup>50</sup> Sugli ufficiali pubblici minori del comitato di Piacenza si rimanda a Mancassola, *Società e istituzioni pubbliche locali*.

<sup>51</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 15, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 16.

risiedere sul fondo, la corresponsione di prestazioni d'opera<sup>52</sup> (che comunque in questo periodo non erano più richieste<sup>53</sup>) e l'obbligo di sottostare alla giustizia signorile nel caso di vertenze patrimoniali<sup>54</sup>. Ciò non toglie che colpisca il fatto che lo sculdascio, per implementare la propria base patrimoniale, non abbia esitato a ricorrere al contratto di livello nella tipologia normalmente usata per i coltivatori: è la prova del fatto che egli lo considerava uno strumento fra i tanti. Evidentemente il suo peso politico e sociale lo metteva al riparo da qualsiasi situazione di ambiguità. Ma allo stesso tempo, ciò testimonia come questo negozio giuridico potesse anche essere sfruttato per operare investimenti rurali<sup>55</sup>.

Dai casi fin qui discussi possiamo quindi affermare che almeno un terzo di coloro che la tipologia contrattuale suggerirebbe essere "coloni dipendenti", in realtà erano piccoli o medi allodieri che mediante il contratto di livello operavano un investimento patrimoniale più o meno grande. Il dato è di grande interesse e testimonia la versatilità di questo negozio giuridico a cui ricorsero uomini con storie e destini assai diversi tra loro. Va infine sottolineato come nel comitato di Piacenza, per tutto il IX secolo, non si sia mai assistito al fenomeno inverso. I livelli con censo ricognitivo in denaro furono sempre stipulati con individui appartenenti agli strati più elevati della società, che non coltivavano in maniera diretta le terre loro concesse<sup>56</sup>.

### 3. *I contratti: i livelli con canoni parziari in natura e donativi (774-826)*

Appurato che i contratti di livello con canoni parziari in natura e donativi non sempre si riferivano a coltivatori, allo stesso tempo va sottolineato come la forma di questi contratti si strutturò in tutti i casi su identiche clausole e identici formulari, ragione per cui tali atti possono essere considerati in maniera unitaria<sup>57</sup>.

Nei primi cinquanta anni della dominazione franca, i livelli di tal tipo giunti sino ai giorni nostri sono in numero esiguo (si tratta di sei esemplari<sup>58</sup>),

<sup>52</sup> Sul ruolo e sull'importanza delle prestazioni d'opera si rimanda ai vari saggi presenti in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane*.

<sup>53</sup> Mancassola, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania*, pp. 125-131.

<sup>54</sup> Sulla giustizia signorile si rimanda ai contributi di Andreolli, *La giustizia signorile nella Lucchesia*; Andreolli, *Coloni dipendenti e giustizia signorile*; Andreolli, *Il potere signorile tra VIII e X secolo*; Panero, *Schiavi, servi e villani*, pp. 127-158. Una diversa interpretazione in Ghignoli, *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani*, pp. 32-57. Si veda anche Nishimura, *Justice or rent?*.

<sup>55</sup> Su questo aspetto si vedano anche i casi di studio in Wickham, *La montagna e la città*, pp. 82-83.

<sup>56</sup> Si rimanda alla nota 90.

<sup>57</sup> Alcune considerazioni sulle caratteristiche generali della produzione documentaria del comitato di Piacenza in Mantegna, *Tra diritto romano e riti germanici*; Mantegna, *Il documento privato di area longobarda*; Mantegna, *Il documento privato tra Regnum Italiae*. Alcuni spunti anche in Mantegna, *Notai e scrittura a Piacenza*, pp. 4-6 e Nicolaj, Mantegna, *Scrivere e leggere documenti nell'Alto Medioevo*, p. 449.

<sup>58</sup> *ChLA* XXVII 828, *ChLA* XXVII 829, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 7.

così che risulta difficile poter ricostruirne la struttura. Fermi restando questi limiti della ricerca, alcune considerazioni sono possibili.

Alla fine dell'VIII secolo sembrano convivere due tradizioni differenti: quella della *cartula convenientia* e quella della *petitio*, entrambe strettamente legate a formule "longobarde"<sup>59</sup>. Le due tradizioni presentano notevoli punti in comune, ma si differenziano proprio nella modalità della richiesta e nella definizione dell'atto stesso<sup>60</sup>.

Nel primo caso, ascrivibile alla primavera del 784<sup>61</sup>, si afferma la forma del *placito* e della *convenientia* così esemplificata<sup>62</sup>:

Placuet adque convenit inter [nome del concedente] nec non inter [nome del concessionario] unde duas cartulae convenenciae e pari tinure conscripta sunt et sivi invicem tradiderunt.

È da segnalare il fatto che, nel caso in questione, il patto viene descritto con la formula «ad lavorandum vel excolendum massaricio nomine», e che persiste una sorta di ambiguità semantica nel definire il contratto che, in più punti, venne descritto ricorrendo al termine *livellus* («usque ad perfinium livellos», «ad completos livellos», «ad completos livellos»), ma in altri ricorrendo al termine *cartula*:

et cartula pos soluta pena.  
+ Signum + manus Staveleni [...] qui in hanc cartulam convenencie fierit rogavit.  
+ Marinus notarius huic cartulae convenientiae rogatus.  
+ Ego qui supra notarius scriptur huius cartule convenenciae.

Nel secondo caso, ascrivibile alla fine dell'inverno del 788<sup>63</sup>, si afferma invece la formula petitoria<sup>64</sup> («Petimus a vobis [nome del concedente] ego [nome del concessionario]»; «unde duo petitori pari tinore conscripti sunt sibi per manibus invicem tradiderunt»).

Il patto è definito in maniera analoga al precedente, ma senza alcuna ulteriore specificazione, con la formula «ad lavorandum et excolendum». In questa circostanza il notaio mantenne una chiara identificazione semantica dell'atto che venne sempre definito *cartula petitori* oppure più sinteticamente *petitorius/peditorius*:

<sup>59</sup> Ghignoli, Libellario nomine, pp. 1-11.

<sup>60</sup> Questa duplice tradizione della *cartula convenientia* e della *petitio* si ritrova anche nella Toscana meridionale, sebbene con sfumature diverse da quelle documentate nel comitato di Piacenza: Nishimura, *Note sulle forme e formule*, pp. 24-26; Nishimura, *When a lease acquired its own name*, pp. 68-75. La formula petitoria è ben documentata anche nel territorio di Roma durante il medioevo: Lenzi, *Forme e funzioni dei trasferimenti di beni della chiesa*.

<sup>61</sup> *ChLA* XXVII 828, 784 aprile 18.

<sup>62</sup> La struttura del documento richiama la Forma I della *cartule* longobarde: Ghignoli, Libellario nomine, p. 58. La forma del *placito* e della *convenientia* costituì il tratto caratteristico dei contratti di livello del territorio di Modena: Al Kalak, *Notariato modenese altomedievale*, pp. 30-34.

<sup>63</sup> *ChLA* XXVII 829, 788 marzo 16.

<sup>64</sup> La struttura del documento non trova confronti tra le forme della *cartule* longobarde presenti in Ghignoli, Libellario nomine, pp. 58-62.

et cartula petitori in sua permaneant firmitatem.  
 + Ego Ambrosius [...] uhic peditorio rogatus.  
 + Signum + manus Loboaldi qui hanc cartula petitorii fieri rogavit.  
 + Ego Davit monedario uhic peditorio rogatus.  
 + Ego Aribert monedario uhic peditorio rogatus  
 + Cunipert presbiter scriptur huius petitorio.

Un vuoto di oltre venti anni separa questo contratto da un successivo atto ascrivibile all'812<sup>65</sup>, dove per la prima volta nella documentazione piacentina appare l'esplicito riferimento all'espressione *libellario nomine*:

locare hac prestare [...] casas ad resedendum [...] lavorandum vel excolendum [...] libellario nomine

Da rilevare come accanto ai verbi *laborare* e *excolere* (già attestati in precedenza) venga utilizzato anche il verbo *locare*<sup>66</sup>, che da questo momento in poi entrerà in maniera stabile, sebbene non esclusiva, nel formulario utilizzato dai notai piacentini. L'attestazione della locuzione *libellario nomine* non pare un'estemporanea aggiunta, ma trova ragion d'essere nella coerente e ripetuta definizione dell'atto come *livellus*<sup>67</sup> («ut ad livellis expletis»; «unde duos livellis pari tinore conscripti sunt et sibi invicem tradiderunt»; «+ Ego Benedictus indignus presbiter et scriptor huius livellis»). Per quanto riguarda la struttura, l'atto rispecchia la formula petitoria vista in precedenza (i concessionari vengono definiti *petitori*), che sembra essere stata utilizzata come modello su cui esemplare il contratto, senza che si notino varianti di rilievo (né di forma, né di contenuto), a eccezione di quelle segnalate.

L'apparire sulla scena di un contratto che si richiama in maniera esplicita e consapevole a un preciso *nomen*<sup>68</sup>, e che adotta un lessico omogeneo, in realtà non cambia di molto il quadro generale che rimane ancora assai fluido

<sup>65</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 6, 812 dicembre 15.

<sup>66</sup> Il richiamo esplicito alla *locatio* andrebbe meglio analizzato. Sarebbe infatti necessario procedere a una disamina giuridica del concetto dall'età romana all'alto medioevo, mentre a livello sincronico sarebbe necessario un confronto con l'intero corpus di livelli dell'intera Italia carolingia. Tutto ciò risulta una ricerca ampia e complessa, che per evidenti motivi non è possibile racchiudere all'interno di questo contributo. A titolo meramente comparativo, si segnala solo come il richiamo alla *locatio* manchi nei coevi livelli pisani e lucchesi: Ghignoli, *Libellario nomine*, pp. 14-17. Per una disamina giuridica del concetto di *locatio* dall'età romana al medioevo si rimanda a Grossi, *Locatio ad longum tempus*. Più in generale sui contratti agrari altomedievali Grossi, *Problematica strutturale dei contratti agrari*. Sulla documentazione tra età tardoantica e alto medioevo Nicolaj, *Fratture e continuità nella documentazione*. Sul complesso rapporto tra il documento romano e quello longobardo Ghignoli, Bougard, *Elementi romani nei documenti longobardi?*.

<sup>67</sup> Sia da un punto di vista semantico, sia cronologico si rilevano importanti analogie con la Toscana meridionale: Nishimura, *When a lease acquired its own name*, pp. 75-81. Tuttavia non pare applicabile per il territorio di Piacenza l'ipotesi che l'espressione *libellario nomine*, sul lungo periodo, vada ad indicare a contadini paragonabili nell'ottica signorile a *servi casati*, come testimonia il fatto che tale espressione compare sia nei contratti con canoni parziari in natura e donativi stipulati con non coltivatori (cfr. paragrafo 2), sia in livelli con censi in denaro o in livelli di beni urbani (cfr. paragrafo 5).

<sup>68</sup> Un analogo esempio in *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 16, 824 novembre.

e dinamico<sup>69</sup>. Ben esemplifica questa situazione un contratto dell'826<sup>70</sup>, dove, dopo oltre 40 anni di silenzio, si riaffaccia la tradizione della *cartula convenientia* in forme del tutto analoghe a quelle documentate all'indomani della conquista carolingia della Penisola: «Placuit adque convenit inter [nome del concedente] nec non inter [nome del concessionario]»; «unde duo cartole convenencie pare tinore scripte sunt sivi per manibus invicem tradiderunt». Simile risulta anche la descrizione del patto (*cartula convenencia*), che però questa volta fa esplicito riferimento al *libellario nomine* (in precedenza si richiama al *massaricio nomine*), ma omette l'utilizzo del verbo *locare* (che ricordiamo essere assente nei primi due patti della fine dell'VIII secolo): «ad laborandum et excolendum libellario nomine». Anche in questo caso, appare una certa ambiguità/coincidenza semantica tra la *cartula convenientia* e il *libellus*:

ante expleto livelli.  
 post soluta pena presens cartola convenientje in sua manet firmitatem.  
 + Signum + manus Petronaci et Stefanaci qui hanc cartola convenientje fieri rogaverunt.  
 + Ego Leo subdiaconus et notario scriptor huius cartole convenientjæ.

Possiamo dunque rilevare come nel comitato di Piacenza convivessero due diverse tradizioni nella stesura dei patti con coltivatori, l'una che trae origine dalla *cartula convenientia*, l'altra dalla *petitio*. Entrambe furono attestate subito dopo la conquista carolingia ed entrambe verosimilmente derivarono dalla ripresa di formule “longobarde”<sup>71</sup>. Le due diverse tradizioni non paiono legate alla formazione dei notai piacentini<sup>72</sup>, visto che vennero indistintamente utilizzate sia da scrittori ecclesiastici, sia da laici. Altre furono le ragioni. La decisione di adottare una tradizione anziché un'altra dipese, infatti, da situazioni concrete, nella fattispecie dai soggetti contraenti. Quando il concedente agiva in rappresentanza di un ente ecclesiastico, la norma era quella di ricorrere alla tradizione dei *libelli petitori*; mentre in presenza di individui che operavano a titolo personale era prassi ricorrere alla tradizione della *cartula convenientia*<sup>73</sup>.

Il risultato fu l'elaborazione di due distinti “registri”, segno non tanto di contenuti diversi, ma di rituali differenti. Con il ricorso alla *petitio* si voleva

<sup>69</sup> Come ad esempio in *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 10, 817 dicembre 1.

<sup>70</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 7, 826 dicembre 7.

<sup>71</sup> Ghignoli, *Libellario nomine*, pp. 1-11.

<sup>72</sup> Per un inquadramento del ruolo e delle funzioni dei notai dall'età longobarda all'XI secolo si rimanda a Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione*; Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani*; Nicolaj, *Il documento privato italiano*, pp. 183-190. Per una rilettura critica sul ruolo dei notai in età carolingia si può vedere Ansani, *Notarii e cancellarii nei capitolari carolingi*.

<sup>73</sup> E infatti questa forma venne utilizzata anche in presenza di religiosi che agivano a titolo personale, concedendo beni allodiali e non di proprietà dell'ente in cui prestavano l'ufficio ecclesiastico.

evidenziare il rapporto gerarchico, con la *cartula convenientia* i rapporti obbligatori consensuali<sup>74</sup>.

Se, per i primi cinquanta anni della dominazione carolingia, questi aspetti rimasero la costante dei contratti con canoni parziari in natura e donativi, va sottolineato come non si possa ancora intravedere una coerenza e uniformità nel lessico notarile, viste le articolate varianti segnalate in precedenza. A tal proposito, occorre riflettere sul problema dell'alternanza in alcuni atti del termine *libellus* con quello di *cartula*, *cartula convenientia*, *peditorio*, che solleva un problema cruciale: l'utilizzo di *libellus* può già essere interpretato come indicatore di un preciso e definito negozio giuridico, oppure il termine venne utilizzato semplicemente come sinonimo di «documento scritto»<sup>75</sup>?

Rispondere a tale domanda non è affatto semplice. Quello che però possiamo constatare è come il termine *libellus* apparve solo ed esclusivamente<sup>76</sup> in atti che presentavano la tipica struttura di quello che da lì a pochi anni sarebbe diventato il contratto di livello “classico” del comitato di Piacenza. Un importante indizio dunque, che testimonia come i notai piacentini della prima età carolingia utilizzassero il termine *libellus* solo in precise circostanze, segno di scelte consapevoli e applicate a un'unica tipologia di negozio giuridico.

Si potrebbe perciò affermare che il livello esistesse ancor prima di assumere un chiaro e preciso *nomen*, nascendo e forgiandosi nella consuetudine delle campagne sulla base di pratiche che andavano diffondendosi nel mondo rurale<sup>77</sup>. Data l'assenza di contratti con coltivatori di età longobarda per il territorio di Piacenza, risulta però impossibile risalire alla genesi di tali patti. Quello che possiamo osservare è come questi, poco dopo l'arrivo dei Franchi, fossero già ben definiti nei loro elementi costitutivi, senza poter comprendere eventuali apporti originali introdotti dai nuovi dominatori.

#### 4. I contratti: i livelli con canoni parziari in natura e donativi (827-900)

A partire dal secondo quarto del IX secolo, la situazione descritta in precedenza comincia a semplificarsi e si delineano scelte coerenti e condivise.

In primo luogo, va osservata la massiccia diffusione della locuzione «libellario nomine», che diventa pressoché sistematica<sup>78</sup>. Le eccezioni sono davve-

<sup>74</sup> Sulle caratteristiche di questi atti in età longobarda si rimanda a Ghignoli, *Libellario nomine*, pp. 4-6.

<sup>75</sup> Sulle funzioni e utilizzi del *libellus* in età tardoantica si rimanda a Ghignoli, *Note intorno all'origine di uno ius libellarium*, pp. 420-421.

<sup>76</sup> Tra tutti gli atti conservati del comitato di Piacenza dal 776 all'826, non si è rintracciato in nessun altro caso l'impiego del termine *libellus* per connotare il negozio giuridico.

<sup>77</sup> Grossi, *Il dominio e le cose*; Grossi, *La proprietà e le proprietà*. Per quanto riguarda l'importanza della consuetudine come fatto normativo si veda Bobbio, *Consuetudine e fatto normativo*; Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*.

<sup>78</sup> La locuzione «libellario nomine» appare in: *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV



ro poche e riguardano casi del tutto particolari, che non cambiano il quadro complessivo<sup>79</sup>.

Tra questi, degno di nota è un documento nel quale fu utilizzata la variante «massaricio nomine»<sup>80</sup>, una scelta lessicale che sembrerebbe enfatizzare la condizione disagiata del concessionario, di fatto assimilato a un servo *casato*. Tuttavia altre potrebbero essere le ragioni. Per i notai di Piacenza, infatti, il termine *massarius* non indicava il servo *casato*, ma il libero colono dipendente<sup>81</sup>. Se dunque non sulla condizione degli uomini deve essere posto l'accento, quello che potrebbe aver indirizzato in questo caso la scelta del redattore del documento potrebbe essere stato il tipo di beni concessi: non lotti di terreni più o meno grandi, ma vere e proprie aziende strutturate, nel caso specifico una *colonica*<sup>82</sup>. Se avessimo colto nel segno, si aprirebbe quindi l'ipotesi che i livellari non fossero coltivatori diretti, ma piuttosto individui che prendevano in gestione un nucleo agrario autonomo e complesso<sup>83</sup>.

Un secondo aspetto che balza agli occhi è la preponderante affermazione della formula petitoria<sup>84</sup>, attestata – a differenza di quanto constatato in precedenza – anche nei frequenti casi in cui a stipulare l'atto furono due individui che agivano a titolo personale<sup>85</sup>. L'unica eccezione rilevata più che smentire sembra confermare la regola. Si tratta di un livello risalente all'843, in cui *Seufredus*, vescovo di Piacenza, concesse a tal *Ursone de Mariano*<sup>86</sup> alcuni beni che lo stesso in precedenza aveva donato alla Chiesa di Piacenza<sup>87</sup>. *Ursone* però non era un coltivatore diretto, come suggerisce il fatto che sa-

22, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 34, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 15, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 12, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 29, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 11, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 23.

<sup>79</sup> Nella maggior parte dei casi si trattò della semplice omissione proprio della locuzione «libellario nomine»: *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 28, a. 843, (vedi nota 87); *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 6, 859 febbraio 2; *ChLA*<sup>2</sup> LXV 9, 870 settembre 25. Da segnalare un caso in cui a causa della lacerazione della pergamena non è possibile stabilire la presenza o meno della formula in questione (*ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 30, a. 844).

<sup>80</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31, 845 aprile. Questa espressione era già presente in *ChLA* XXVII 828, 784 aprile 18. In tal caso a essere ceduta fu la metà di un *casale*.

<sup>81</sup> Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 219-221.

<sup>82</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31. Si tratta di beni già retti dal padre del concessionario forse «libellario nomine», sebbene rimanga un certo margine di incertezza, essendo la pergamena lacera ed essendo andate perdute circa una ventina di lettere: «quantum per suprascripto genitor meus rectum fuit.....] [lib]ellario nomine». In via del tutto ipotetica, si potrebbe proporre (lo spazio corrisponderebbe) un'integrazione «massaricio vel».

<sup>83</sup> Nell'unico altro caso in cui venne data in locazione una *colonica*, il notaio omise di dare un *nomen* all'atto, definendo solo gli obblighi dei concessionari: «locare ad resedendum et laborandum» (*ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 10, 817 dicembre 1). Aspetto questo che più che smentire sembra avvalorare il quadro proposto (si veda anche Pivano, *Contratti agrari in Italia*, p. 311). Si rimanda anche alle considerazioni espresse alla nota 80.

<sup>84</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXVII 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 34, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 15, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 11, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 23.

<sup>85</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 30, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 9, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 12, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 29.

<sup>86</sup> Marano nel comune di Vigolzone.

<sup>87</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 28, a. 843. Le vicende di *Ursone*, sono state trattate nel paragrafo 2, al quale si rimanda.

peva scrivere, e anche il fatto che non aveva l'obbligo di risiedere in maniera diretta sui beni ottenuti in concessione. In questa circostanza il ricorso alla tradizione della *cartula convenientia* fu quindi suggerito per sottolineare il carattere consensuale del contratto.

La standardizzazione del negozio giuridico e l'affermazione della formula petitoria, da un punto di vista lessicale, trova un preciso riscontro nell'impiego preponderante del termine *libellus/libellus*<sup>88</sup>, sancendo la scomparsa di quella vivacità semantica che aveva costituito un tratto saliente della prima età carolingia<sup>89</sup>.

In parallelo all'affermazione di una ben definita struttura formale e di un lessico condiviso, si deve evidenziare anche una certa standardizzazione nella definizione degli obblighi dei concessionari. Dapprima si specificò il carattere del patto ricorrendo al verbo *locare* oppure al verbo *dare*, definendo di seguito gli obblighi dei concessionari ovvero quello di abitare sul fondo (*ad resedendum*), quello di coltivarlo (*ad laborandum, ad excolendum*) e quello di accumulare beni mobili (*ad conquestum faciendum*). Non tutti questi elementi, peraltro, sono sempre presenti nello stesso atto, talvolta a causa di tradizioni notarili difformi, talvolta segno di *status* sociali differenti (tab. 3).

##### 5. *Un confronto: i livelli con censo in denaro*

Le ragioni che ci inducono a escludere questi livelli dai patti con coltivatori sono sostanzialmente due. La prima, e la più importante, è che tali atti furono stipulati da individui appartenenti ai ceti eminenti della società di Piacenza che, senza possibilità di fraintendimento, non erano contadini e non lavoravano in maniera diretta le terre loro concesse<sup>90</sup>. La seconda è che il censo in denaro pattuito aveva un valore ricognitivo, privo di una reale valenza economica. Esso, infatti, variava da un minimo di 1 denaro a un massimo di 2 soldi, valori decisamente bassi se rapportati al coevo contesto piacentino<sup>91</sup>. Se quindi non vi sono dubbi sulla natura di questi negozi giuridici, cionondimeno la loro analisi costituisce un interessante termine di paragone.

<sup>88</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 28, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 30, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 31, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 34, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 9, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 22, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 23, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 37, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 14, *ChLA*<sup>2</sup> LXX 16, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 12, *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 29, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 11, *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 23.

<sup>89</sup> Si nota ancora un'ambiguità semantica in *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 10, *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 35, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 15, *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 25, *ChLA*<sup>2</sup> LXV 25, tranne il primo tutti rogati dal notaio *Leus VII* che, se da un lato mantiene una coerenza lessicale tipica dei contratti di questo periodo, ricorrendo sia alla formula di *libellario nomine*, sia al termine *libellus*, dall'altro nella *completio* utilizzò invece il termine *petitorio*.

<sup>90</sup> In *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 40 sono presenti una coppia (*Iohannes e Celsa*) di medi *possessores* locali; in *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 14 un *locopositus/gastaldo* (*Gaiderisius*). Su di lui si vedano le considerazioni espresse in Mancassola, *Società e istituzioni pubbliche locali*, pp. 40-48 e pp. 139-140; in *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 15 e *ChLA*<sup>2</sup> LXVI 16 uno sculdascio (*Petrus de Niviano*, vedi nota 47); in *ChLA*<sup>2</sup> LXX 25 un *presbiter* (*Ursus*); in *ChLA*<sup>2</sup> LXVII 13 una coppia di franchi (*Rotari e Adelberga*); in *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 31 un *suddiaconus* (*Petrus*).

<sup>91</sup> Mancassola, *Uomini senza storia*, pp. 63-80.

Il primo contratto di questo tipo è attestato nell'854, ma di fatto costituisce un *unicum*<sup>92</sup>. L'atto, infatti, si presenta come una commistione tra un livello e una *precaria*, mescolando insieme le clausole dell'uno e dell'altro negozio giuridico<sup>93</sup>. Bisogna quindi attendere l'estate dell'861 per trovare un atto contraddistinto da un preciso *nomen* («libellario nomine»<sup>94</sup>) che in seguito caratterizzerà tutti i restanti livelli di questo tipo, con un'unica eccezione. Alla fine dell'inverno dell'898, il notaio ricorse all'impiego della formula «usufruttuario nomine»<sup>95</sup>, scelta che si giustifica con la concessione vitalizia (e non a 29 anni) dei beni (tab. 2).

A differenza dei livelli con coltivatori, nei livelli con censi in denaro pare affermarsi un'unica tradizione notarile, ma continuano a essere utilizzate sia la *petitio*<sup>96</sup>, sia la *cartula convenientia*<sup>97</sup>. Il diffuso impiego di quest'ultima forma trova ragion d'essere nell'elevato *status* sociale dei concessionari e nella necessità di sottolineare il carattere consensuale del negozio giuridico. Tale situazione risulta di grande interesse, in quanto evidenzia come i notai del comitato di Piacenza variassero il registro dell'atto a seconda degli interlocutori, attingendo a quel bagaglio di formule e tradizioni ereditato dalla tarda età longobarda.

La compresenza di due differenti registri trova un preciso riflesso anche nel lessico. Nelle circostanze in cui ci si avvale della tradizione petitoria, si nota una coerenza semantica con l'esclusivo impiego del termine *libellus/libellus*<sup>98</sup>. Quando ci si affidò alla tradizione della *cartula convenientia*, riappare quella vivacità semantica che aveva costituito un tratto saliente della prima età carolingia<sup>99</sup>.

Questa differenza tra le due tradizioni trova un altro preciso riscontro nella definizione degli obblighi dei concessionari. Quando è attestata la formula petitoria, venne utilizzato il bagaglio di soluzioni tipico dei contratti con coltivatori, compreso l'obbligo di risiedere sul fondo e quello di lavorare la terra, segno di come, in questo caso, il formulario utilizzato riprendesse modelli altri e possa quindi essere fuorviante per la corretta interpretazione dell'atto. Quando invece si fece ricorso alla tradizione della *cartula convenientia* la situazione appare molto più fluida, ma accomunata dal fatto di non fare cenno agli obblighi tipici dei coloni, dimostrando ancora una volta trattarsi di un registro comunicativo differente.

<sup>92</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVIII 40, 854 maggio 29.

<sup>93</sup> Il contratto venne definito con le espressioni *livellario nomine* e *usufruttuario nomine*. Da un punto di vista lessicale si utilizzarono i termini *convenientia*, *convenientia precaria* e *cartule precarie*.

<sup>94</sup> La presenza dell'espressione *libellario nomine* appare in: ChLA<sup>2</sup> LXIX 14, ChLA<sup>2</sup> LXVI 15, ChLA<sup>2</sup> LXVI 16, ChLA<sup>2</sup> LXX 25, ChLA<sup>2</sup> LXXI 31. Si sottolinea che l'espressione *libellario nomine* in questo periodo compare anche nell'unico livello di beni urbani: ChLA<sup>2</sup> LXXI 32.

<sup>95</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVII 13.

<sup>96</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVI 15, ChLA<sup>2</sup> LXVI 16, ChLA<sup>2</sup> LXXI 31.

<sup>97</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVIII 40, ChLA<sup>2</sup> LXIX 14, ChLA<sup>2</sup> LXX 25, ChLA<sup>2</sup> LXVII 13.

<sup>98</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVI 15, ChLA<sup>2</sup> LXVI 16, ChLA<sup>2</sup> LXXI 31.

<sup>99</sup> ChLA<sup>2</sup> LXVIII 40, ChLA<sup>2</sup> LXIX 14, ChLA<sup>2</sup> LXX 25, ChLA<sup>2</sup> LXVII 13.

## 6. Il livello e le altre forme contrattuali: alcune prospettive di ricerca

Trattandosi di un'indagine ancora in corso, più che un bilancio conclusivo appare opportuno soffermarsi su alcuni spunti di riflessione oggetto di future linee di ricerca. Un aspetto su cui sarà necessario porre maggiormente l'attenzione è il rapporto tra il contratto di livello e gli altri negozi giuridici coevi. Alcuni esempi possono meglio chiarire la questione.

Una caratteristica peculiare della contrattualistica agraria del comitato di Piacenza fu la durata piuttosto breve del rapporto temporale coi coltivatori (perlopiù dai 9 ai 16 anni), che rende questi contratti del tutto originali rispetto al resto dell'Emilia<sup>100</sup>. Questa peculiarità cominciò a venire meno nella seconda metà del IX secolo, quando si nota una normalizzazione delle durate dei livelli (29 anni). Le ragioni di questa situazione paiono difficili da spiegare, ma una pista da approfondire sembra essere quella delle *cartulae fiduciae*<sup>101</sup>. Non è forse un caso che la durata delle stesse fosse pressoché uguale a quella dei livelli e che, quando esse scomparvero a seguito di una più ferma condanna delle pratiche di usura, i livelli si avviassero verso la durata di 29 anni. D'altronde un legame diretto tra *cartulae fiduciae* e livelli è attestato in almeno due casi, dove si evince che, a seguito del debito contratto, agli stessi debitori fu concesso di rimanere sui propri beni, previa la stipula di un contratto di livello<sup>102</sup>.

Un altro aspetto che permette di porre in relazione i livelli con coltivatori con i restanti tipi di contratti agrari (per il comitato di Piacenza ci si riferisce a *precariae*) è rappresentato dalle modalità di consegna di alcuni censi, come prova l'esempio della documentazione concernente la pieve di San Pietro di Varsi. Alla fine del IX secolo, le numerose terre di cui disponeva la pieve resero inevitabile il ricorso a terze persone. Il ventaglio delle possibilità prevedeva due soluzioni ben definite: concessioni a non coltivatori o locazioni a coloni dipendenti. Nel primo caso si ricorse a precarie, o livelli con il pagamento di un censo in denaro puramente ricognitivo<sup>103</sup> (4 denari). Nel secondo caso, invece, la forma fu quella del livello, con la richiesta di canoni parziari in natura, donativi e talvolta prestazioni d'opera<sup>104</sup>. Ma quello che interessa qui specificamente notare è il fatto che la differenza contrattuale trova un preciso

<sup>100</sup> Analogie possono essere rintracciate con i rapporti di lavoro diffusi in Piemonte. A tal proposito Andreolli, *Contadini su terre di signori*, p. 102. Sulle forme di pendolarismo dei contadini altomedievali Andreolli, *Contadini pendolari nella Lucchesia*.

<sup>101</sup> Sulle caratteristiche delle *cartulae fiduciae* si rimanda alle considerazioni espresse in Mor, *Scritti di storia*, pp. 669-680. Alcuni cenni in Mantegna, *Tra diritto romano e riti germanici*, pp. 10-11. Per una serrata disamina di questo negozio giuridico si rimanda a Diurni, *Fiducia. Tecniche e principi negoziali*. Una panoramica europea sulle forme del credito nell'Europa carolingia, con numerosi riferimenti anche al territorio di Piacenza in Bougard, *Le crédit dans l'Occident du haut Moyen Âge*.

<sup>102</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 6, *ChLA*<sup>2</sup> LXIV 22.

<sup>103</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXVIII 40 (854 maggio 29), *ChLA*<sup>2</sup> LXX 25 (888 febbraio), *ChLA*<sup>2</sup> LXX 30 (891 giugno 30), *ChLA*<sup>2</sup> LXX 39 (892 dicembre 15). Su questi temi Feller, *Précaires et livelli*.

<sup>104</sup> *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 35 (876 marzo 31), *ChLA*<sup>2</sup> LXIX 37 (anno 876), *ChLA*<sup>2</sup> LXXI 11 (895 giugno 18).

parallelo nelle modalità di corresponsione. I non coltivatori dovevano portare i loro denari a giugno sull'altare della pieve in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono:

censum in argentum per denarios numeratos quatuor dati et positi per nos ipsos aut nostros misos super ipso altario sancti Petri in Varsio in festivitatem ipsius sancti Petri de mense iunium<sup>105</sup>;

mentre i coloni dovevano recapitare gli *exenia* a Natale al signore fondario o a un suo funzionario:

exenia vero per omne anno pro prato et silva uno pars pullos, dinariis quatuor, dati ipsis dinariis et ipsis pullis in ferie de nativitate Domini vobis aut ad vestro misso<sup>106</sup>.

Si tratta di atti con una forte valenza simbolica, che sancivano davanti a tutta la comunità locale il rapporto di dipendenza, che era e doveva essere percepito come diverso e come tale aveva i suoi specifici luoghi e tempi di rappresentazione, evidenziando come, al di là del documento scritto, il compimento continuo e ripetuto di un atto pubblico servisse a rimarcare il vincolo giuridico contratto.

Accanto a un'analisi complessiva del contesto documentario coevo, un importante filone di ricerca riguarderà lo studio diacronico della diffusione e utilizzo del contratto di livello nel comitato di Piacenza. Se il secolo IX rappresentò il periodo in cui si fissarono in maniera più precisa la forma e la struttura di un documento che assunse il nome di *libellus* (ma ricordiamo che tale documento era verosimilmente giunto in eredità ai carolingi dai longobardi), il secolo successivo fu caratterizzato da una massiccia diffusione di questo negozio giuridico, sia nelle forme con canoni parziari in natura e donativi, sia in quelle con censo ricognitivo in denaro. A tal proposito si segnala l'affermarsi di livelli di beni urbani (quasi sempre edifici), aspetto questo che può essere considerato un tratto saliente del X secolo.

Spingendosi ancora più avanti cronologicamente, si può anticipare che il secolo XI sembra invece segnare il tramonto di questa forma negoziale, ormai impiegata in limitati casi. In parallelo va segnalato l'apparire sulla scena di livelli che ebbero come oggetto non tanto beni immobili, ma diritti, quali le decime cedute dai vescovi a signori laici.

## 7. Riflessioni conclusive

L'analisi delle caratteristiche formali di questi contratti, dei diversi registri utilizzati, delle persone che accedevano a tale negozio giuridico e delle informazioni storiche contenute permetterà di aggiungere nuovi tasselli nella

<sup>105</sup> ChLA<sup>2</sup> LXX 25, rr. 7-9.

<sup>106</sup> ChLA<sup>2</sup> LXIX 35, rr. 27-31.

storia delle campagne medievali del comitato di Piacenza. In una prospettiva di tal tipo, lo studio dei livelli di età carolingia è dunque una tappa di un percorso ben più lungo, che terminò solo nel XII secolo, con l'apparire sulla scena di nuovi negozi giuridici quali le investiture *ad fictum*. Un percorso iniziato probabilmente già in età longobarda e che nel corso di quattro secoli vide cambiare non tanto la sua struttura formale, ma le finalità stesse del negozio giuridico, segno di una versatilità che ne permise l'utilizzo anche durante i profondi cambiamenti della società dalla conquista longobarda al sorgere del Comune cittadino.

## Opere citate

- M. Al Kalak, *Notariato modenese altomedievale. Formulare e tradizione notarile tra IX e X secolo*, in *Nella città e per la città: i notai a Modena dal IX al XX secolo*, a cura di G. Tamba, Milano 2013, pp. 19-46.
- B. Andreolli, *Per una semantica storica dello «ius libellarium» nell'alto e nel pieno Medioevo*, in «*Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*», 89 (1980-1981), pp. 151-191 (rist. in *Le campagne italiane prima e dopo il Mille. Una società in trasformazione*, a cura di B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari, Bologna 1985, pp. 275-309 e in B. Andreolli, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999, pp. 39-68).
- B. Andreolli, *Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell'Emilia altomedievale*, in *Contadini emiliani dal Medioevo ad oggi. Indagini e problemi storiografici*, Bologna 1986, pp. 33-50 (rist. in Andreolli, *Contadini su terre di signori*, pp. 129-144).
- B. Andreolli, *Il potere signorile tra VIII e X secolo*, in *Storia di Ravenna*, II/1, a cura di A. Carile, Ravenna 1991, pp. 311-320 (rist. in Andreolli, *Contadini su terre di signori*, pp. 159-168).
- B. Andreolli, *La giustizia signorile nella Lucchesia dell'alto Medioevo*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, II, a cura di A. Spicciani, C. Violante, Pisa 1998, pp. 139-156.
- B. Andreolli, *Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna 1999.
- B. Andreolli, *Contadini pendolari nella Lucchesia e nella Garfagnana dell'alto Medioevo*, in *Viabilità, traffici, commercio, mercati e fiere in Garfagnana dall'antichità all'Unità d'Italia*, Modena 2006, pp. 5-11.
- B. Andreolli, M. Montanari, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna 1983.
- M. Ansani, *Notarii e cancellarii nei capitolari carolingi: una rilettura*, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*, a cura di L. Pani, C. Scalon, Spoleto 2009, pp. 141-172.
- G. Astuti, *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, I, Milano 1952.
- C. Azzara, S. Gasparri, *Le leggi dei Longobardi: storia memoria e diritto di un popolo germanico*, Milano 1992.
- C. Azzara, P. Moro, *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma 1998.
- R. Berlinghi, *Leclissi del comitato piacentino. Note da un processo testimoniale del 1180 circa*, in «*Bollettino storico piacentino*», 96 (2001), 2, pp. 209-261.
- M. Bassetti, A. Ciaralli, *Sui rapporti tra nazionalità e scrittura*, in *Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca*, Firenze 2010, pp. 285-311.
- N. Bobbio, *Consuetudine e fatto normativo*, in N. Bobbio, *Contributi a un dizionario giuridico*, Torino 1994, pp. 17-57.
- N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, Torino 2010 (ed. or. 1942).
- F. Bougard, *Entre Gandoufingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux X<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles*, in «*Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge*», 101 (1989), pp. 11-66.
- F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII<sup>e</sup> siècle au début du XI<sup>e</sup> siècle*, Roma 1995.
- F. Bougard, *Pierre de Niviano, dit le Spolétin, sculdassius, et le gouvernement du comté de Plaisance à l'époque carolingienne*, in «*Journal des Savants*», (1996), pp. 291-337.
- F. Bougard, *Le crédit dans l'Occident du haut Moyen Âge: documentation et pratique*, in *Les élites et la richesse au haut Moyen Âge*, a cura di R. Le Jan, L. Feller, J.-P. Devroey, Turnhout 2010, pp. 439-478.
- F. Bougard, *Commutatio, cambium, viganeum, vicariatio. L'échange dans l'Italie des VIII<sup>e</sup>-XI<sup>e</sup> siècles*, in *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom 8. bis zum 12. Jahrhundert. Lacte d'échange du VIII<sup>e</sup> au XI<sup>e</sup> siècle*, a cura di I. Frees, P. Depreux, Köln 2013, pp. 65-98.
- P. Bonacini, *Terre d'Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna 2001.
- F. Calasso, *La «convenientia». Contributo alla storia del contratto in Italia durante l'alto medioevo*, Bologna 1932.
- V. Carrara, *Reti monastiche nell'Italia padana. Le chiese di San Silvestro di Nonantola tra Pavia, Piacenza e Cremona. Secc. IX-XII*, Modena 1998.

- A. Castagnetti, *Monetieri nei secoli VIII e IX*, in «Studi storici Luigi Simeoni», 60 (2010), pp. 19-29.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-Edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century*, a cura di A. Bruckner (†), R. Marichal, part. XXVII, *Italy, VIII*, e poi pubblicato a cura di J.O. Tjäder, Dietikon-Zürich 1992.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LV, *Italy, XXVII, Ravenna II, Roma, Città del Vaticano*, a cura di R. Cosma, Dietikon-Zürich 1999.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LVII, *Italy, XXVIII, Piemonte II, Novara, Torino*, a cura di G.G. Fissore, A. Olivieri, Dietikon-Zürich 2001.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXIV, *Italy, XXXVI, Piacenza I*, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2003.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXV, *Italy, XXXVII, Piacenza II*, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2004.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXVI, *Italy, XXXVIII, Piacenza III*, a cura di C. Carbonetti Venditelli, Dietikon-Zürich 2005.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXVII, *Italy, XXXIX, Piacenza IV*, a cura di P. Radiciotti, Dietikon-Zürich 2005.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXVIII, *Italy, XL, Piacenza V*, a cura di P. Degni, Dietikon-Zürich 2006.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXIX, *Italy, XLI, Piacenza VI*, a cura di F. De Rubeis, Dietikon-Zürich 2006.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXX, *Italy, XLII, Piacenza VII*, a cura di F. De Rubeis, Dietikon-Zürich 2007.
- Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile Edition of the Latin Charters, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di G. Cavallo, G. Nicolaj, part. LXXI, *Italy, XLIII, Piacenza VIII*, a cura di C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2007.
- C. Cipolla, *Codice Diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio*, I, Roma 1918.
- A. Conti, *L'Alpe Sigoaldi, l'alta Val Taro e i Gandolfingi tra i secoli IX e XI*, in «Archivio storico per le provincie parmensi», s. 4, 55 (2003), pp. 229-248.
- E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto Medioevo*, Roma 1995.
- Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, a cura di G. Sergi, Torino 1993.
- J. P. Devroey, *Contrats agraires et rapports de travail dans l'Europe carolingienne: unité et diversité*, in *Contratti agrari e rapporti di lavoro nell'Europa medievale*, a cura di A. Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli, Bologna 2006, pp. 27-64.
- G. Diurni, *Fiducia. Tecniche e principi negoziali nell'alto Medioevo*, I, Torino 1992.
- E. Falconi, *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma 1959.
- L. Feller, *Précaires et livelli. Les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 111 (1999), pp. 725-746.
- L. Feller, *Paysans et seigneurs au Moyen Âge (VIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, Paris 2007.
- G.G. Fissore, *Segni di identità e forme di autenticazione nelle carte notarili altomedievali fra interpretazione del ruolo e rappresentazione della funzione documentaria*, in *Comunicare e significare nell'alto medioevo*, Spoleto 2005 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 52), I, pp. 285-333.
- V. Fumagalli, *Un territorio piacentino nel secolo IX: i «fines Castellana»*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 48 (1968), pp. 1-35.
- V. Fumagalli, *Coloni e signori nell'Italia superiore dall'VIII al X secolo*, in «Studi medievali», s. 3<sup>a</sup>, 10 (1969), pp. 423-446.
- V. Fumagalli, *Precarietà dell'economia contadina e affermazione della grande azienda nell'Italia settentrionale dall'VIII all'XI secolo*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», 15 (1975), 3, pp. 3-27.



- V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia Padana. I secoli IX e X*, Torino 1976.
- V. Fumagalli, *In margine al problema delle circoscrizioni amministrative dell'Italia settentrionale longobarda durante il Medioevo*, in *Atti del Convegno Storico di Bagni di Lucca*, Bologna 1977, pp. 3-13.
- V. Fumagalli, *Coloni e signori nell'Italia settentrionale. Secoli VI-XI*, Bologna 1978.
- V. Fumagalli, *Strutture materiali e funzioni dell'azienda curtense. Italia del Nord: sec. VIII-XII*, in «Archeologia medievale», 7 (1980), pp. 21-29.
- P. Galetti, *Le carte private della cattedrale di Piacenza, I (784-848)*, Parma 1978.
- P. Galetti, *Un caso particolare: le prestazioni d'opera nei contratti agrari piacentini dei secoli VIII-X*, in *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo*, Bologna 1987, pp. 69-103 (rist. in P. Galetti, *Una campagna e la sua città. Piacenza e territorio nei secoli VIII-X*, Bologna 1994, pp. 173-210).
- P. Galetti, *I mulini dell'Italia centro-settentrionale dell'altomedioevo: edilizia e tecnologia*, in *I mulini dell'Europa medievale*, a cura di P. Galetti, P. Racine, Bologna 2003, pp. 269-286.
- P. Galetti, *Production, commercialisation et qualité de meules à main et de meules à moulin dans l'Italie médiévale: un bilan de la recherche historique et archéologique*, in *Bread for the People: The Archaeology of Mills and Milling*, a cura di D. Williams, D. Peacock, Oxford 2011, pp. 209-216.
- S. Gasparri, *Mercanti o possessori? Profilo di un ceto dominante in un'età di transizione*, in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone da Campione (721-887)*, a cura di S. Gasparri, C. La Rocca, Roma 2005, pp. 157-177.
- A. Ghignoli, *Note intorno all'origine di uno ius libellarium*, in «Archivio storico italiano», CLVI, III (1998), pp. 413-446.
- A. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in «Archivio storico italiano», 162 (2004), 3, pp. 619-665.
- A. Ghignoli, *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 111 (2009), pp. 1-62.
- A. Ghignoli, F. Bougard, *Elementi romani nei documenti longobardi?*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII<sup>e</sup>-XII<sup>e</sup> siècle)*, 1, *La fabrique documentaire*, a cura di J.-M. Martin, A. Peters-Custot, V. Prigent, Roma 2011, pp. 241-285.
- P. Grossi, *Locatio ad longum tempus: locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune*, Napoli 1963.
- P. Grossi, *Problematica strutturale dei contratti agrari nell'esperienza giuridica dell'alto Medioevo italiano*, in *Agricoltura e mondo rurale nell'Occidente nell'alto Medioevo*, Spoleto 1966 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 13), pp. 487-529 e pp. 585-594.
- P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992.
- P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995.
- P. Grossi, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, Napoli 2006.
- P.S. Leicht, *Libellario nomine. Osservazioni ad alcune carte amiatine nel nono secolo*, in *Studi senesi in onore di Luigi Moriani*, I, Torino 1905, pp. 283-351 (rist. in P.S. Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, II-2, Milano 1949, pp. 89-146).
- M. Lenzi, *Forme e funzioni dei trasferimenti di beni della chiesa in area romana*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen-Âge», 111 (1999), pp. 771-859.
- Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo*, Bologna 1987.
- N. Mancassola, *L'azienda curtense tra Langobardia e Romania. Rapporti di lavoro e patti colonici dall'età carolingia al Mille*, Bologna 2008.
- N. Mancassola, *Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territorio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900)*, Spoleto 2013.
- N. Mancassola, *Società e istituzioni pubbliche locali. Gli ufficiali minori del comitato di Piacenza in età carolingia*, Spoleto 2017.
- C. Mantegna, *Tra diritto romano e riti germanici: il caso del documento piacentino del IX secolo*, in «Nuovi Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari», 19 (2005), pp. 5-19.
- C. Mantegna, *Notai e scrittura a Piacenza: a proposito di notizie dorsali e abbreviature*, in «Scrineum», 5 (2008), pp. 1-15.
- C. Mantegna, *Il documento privato tra Regnum Italiae e Oltralpe (secoli VIII ex.-X)*, in *Le Alpi porta d'Europa. Scritture, uomini, idee da Giustiniano al Barbarossa*, a cura di L. Pani, C. Scalon, Spoleto 2009, pp. 111-140.
- C. Mantegna, *Il documento privato di area longobarda in età carolingia*, in *Die Privaturkunden der Karolingerzeit*, a cura di P. Erhart, K. Heidecker, B. Zeller, Zurich 2009, pp. 57-71.

- G.C. Mor, *Scritti di storia giuridica altomedievale*, Pisa 1977.
- G. Musina, *Le campagne di Piacenza tra VII e IX secolo: insediamenti e comunità*, tesi di dottorato in Storia Medievale, relatore prof.ssa P. Galetti, Università di Bologna, a.a. 2011-2012.
- E. Nasalli Rocca, *Il confine municipale-diocesano tra Piacenza e Parma, recenti studi ed ipotesi*, in «Bollettino storico piacentino», 35 (1940), 1-2, pp. 3-16.
- G. Nicolaj, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991.
- G. Nicolaj, *Il documento privato italiano nell'alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai longobardi alla rinascita delle città*, Udine 1996, pp. 153-198.
- G. Nicolaj, *Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo*, in *Morfologie sociali dell'alto Medioevo*, Spoleto 1998 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 45), II, pp. 953-986.
- G. Nicolaj, C. Mantegna, *Scrivere e leggere documenti nell'Alto Medioevo: spunti per una semiotica dell'attività giuridica*, in *Scrivere e leggere nell'alto Medioevo*, Spoleto 2012 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 59), I, pp. 427-455.
- Y. Nishimura, *Note sulle forme e formule dei documenti privati nella Tuscia meridionale (secoli VIII e IX)*, in «Journal of Studies for the Integrated Text Science», 4 (2006), 1, pp. 19-31.
- Y. Nishimura, *Fra clienti e dipendenti: il monastero di San Salvatore al Monte Amiata e le strategie dei testimoni nei secoli VIII e IX*, in *La Tuscia nell'alto e pieno Medioevo. In memoria di Wilhelm Kurze*, a cura di M. Marrocchi, C. Prezzolini, Firenze 2007, pp. 103-124.
- Y. Nishimura, *When a lease acquired its own name. Further notes on the forms and formulas of private charters in Southern Tuscany (8<sup>th</sup> and 9<sup>th</sup> centuries)*, in «Journal of Hermeneutic Study and Education of Textual Configuration», 1 (2007), 1, pp. 63-85.
- Y. Nishimura, *Justice or rent? Notes on the iustitia clause in the Ninth-century leases of the monastery of Monte Amiata*, in *Entre text et histoire. Études d'histoire médiévale offertes au professeur Shoichi Sato*, a cura di O. Kano, J.-L. Lemaître, Paris 2015, pp. 252-264.
- Olii e olio nel Medioevo italiano*, a cura di A. Brugnoli, G.M. Varanini, Bologna 2005.
- Olio e vino nell'alto Medioevo*, Spoleto 2007 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 54).
- F. Panero, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999.
- G. Pasquali, *L'azienda curtense e l'economia rurale dei secoli VI-XI*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. Cortonesi, G. Pasquali, G. Piccinni, Bari 2002, pp. 5-71 (rist. in G. Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale*, Bologna 2008, pp. 175-242).
- G. Pasquali, *La condizione degli uomini, in Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. Cortonesi, G. Pasquali, G. Piccinni, Bari 2002, pp. 73-122 (rist. in G. Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale*, Bologna 2008, pp. 243-289).
- G. Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale*, Bologna 2008.
- A. Petrucci, *Per la storia dell'alfabetismo e della cultura scritta: metodi - materiali - quesiti*, in *Alfabetismo e cultura scritta*, a cura di A. Bartoli Langelì, A. Petrucci, in «Quaderni storici», 13 (1978), 38, pp. 451-464.
- A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere «in iudicio». Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del «Regnum Italiae» (secc. IX-XI)*, in «Scrittura e civiltà», 13 (1989), pp. 5-48.
- A. Petrucci, C. Romeo, «Scriptores in urbibus». *Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, Bologna 1992.
- S. Pivano, *Origine del contratto di livello*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 1 (1929), pp. 468-482.
- S. Pivano, *Precarie e livelli*, Torino 1962.
- S. Pivano, *Contratti agrari in Italia nell'Alto Medio-Evo*, Torino 1969 (ed. or. 1904).
- P. Racine, *Dalla dominazione longobarda all'anno Mille*, in *Storia di Piacenza, 1/1, Dalle origini all'anno Mille*, Piacenza 1990, pp. 175-264.
- F. Schupfer, *Precarie e livelli nei documenti e nelle leggi dell'alto Medioevo*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 40 (1905), pp. 1-52 e pp. 137-200.
- A. Sigouillot, *Destins d'hommes libres à l'époque carolingienne d'après les chartes de Saint-Sauver de Monte Amiata*, in «Journal des Savants», (2013), pp. 155-174.
- P. Supino Martini, *Le sottoscrizioni testimoniali al documento italiano del secolo VIII: le carte di Lucca*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 98 (1992), pp. 87-108.

- P. Supino Martini, *Alfabetismo e sottoscrizioni testimoniali al documento privato dell'Italia centrale (sec. VIII)*, in *Escribir y leer en Occidente*, a cura di A. Petrucci, F.M. Gimeno Blay, Valencia 1995, pp. 47-61.
- G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966.
- G. Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitati dell'età longobarda*, in «Studi medievali», s. 3<sup>a</sup>, 10 (1969), 1, pp. 221-268.
- P. Toubert, *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X*, in *Storia d'Italia. Annali*, VI, *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. Romano, U. Tucci, Torino 1983, pp. 3-63.
- P. Toubert, *Le strutture produttive nell'alto Medioevo: le grandi proprietà e l'economia curtense*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, I, *Il Medioevo. I quadri generali*, a cura di N. Tranfaglia, M. Firpo, Torino 1988, pp. 51-90.
- G. Vismara, *Ricerche sulla permuta nell'alto Medioevo*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, III, Milano 1980, pp. 1887-1950 (rist. in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, II, *La vita del diritto negli atti privati medievali*, Milano 1987, pp. 79-141).
- C. Wickham, *La montagna e la città. L'Appennino toscano nell'alto medioevo*, Torino 1997 (ed. or. 1988).

Nicola Mancassola  
Università degli Studi di Bologna Alma Mater  
nicola.mancassola3@unibo.it